

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana
Assessorato della Salute
Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico**

Prot. n. 29205

Palermo, 16/08/2020

**Ai legali rappresentanti
Aziende Sanitarie Provinciali S.S.R.**

e, per conoscenza

**On. Presidente della Regione
anche nella qualità di Soggetto Attuatore ex
O.C.D.P.C. n. 630/2020**

**Al Direttore Regionale
dell'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di
Frontiera – U.S.M.A.F./S.A.S.N. Sicilia**

**Al Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale della Protezione Civile**

LORO SEDI

-URGENTE -

OGGETTO: Emergenza Covid-19 - ambito di applicazione dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 32 del 12 agosto 2020 alla luce dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 - chiarimenti.

I. Premessa.

In considerazione del particolare andamento epidemiologico di alcuni Paesi esteri, l'On. Presidente della Regione, con l'ordinanza n. 32 del 12 agosto 2020, entrata in vigore il 14 agosto 2020, ha inteso disciplinare gli obblighi posti a carico dei soggetti che in Sicilia abbiano fatto o faranno rientro (art. 1, cittadini siciliani, residenti o domiciliati) oppure ingresso (art. 2, turisti e altre tipologie di ingresso "occasionale") da Grecia, Malta e Spagna o, ancora, per entrambe le categorie, che dagli stessi territori abbiano anche "soltanto transitato".

Nel contempo, con Ordinanza del 12 agosto 2020, entrata in vigore il 13 agosto 2020 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data, l'On. Ministro della Salute ha inteso adottare una

disciplina indirizzata alle medesime tipologie di soggetti di cui all'ordinanza del Presidente della Regione n. 32, con l'aggiunta di coloro che provengono dalla Croazia.

Premesso quanto sopra e considerato che entrambi i provvedimenti citati pongono a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali in indirizzo, con particolare riferimento alle U.S.C.A. anche turistiche (cc.dd. U.S.C.A.T.) ed ai Dipartimenti di Prevenzione ed Igiene territorialmente competenti, precisi adempimenti in ordine alle attività da svolgere nei termini ivi descritti, si forniscono i seguenti chiarimenti operativi, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa vigente in materia,

II. Chiarimenti ed indicazioni operative.

Preliminarmente, si rileva che le discipline contenute nelle citate Ordinanze non appaiono in contrasto tra loro anche alla luce della vigente legislazione emergenziale, che a più riprese autorizza le Regioni a dotarsi di misure più restrittive in funzione di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19.

Ai fini di un efficace coordinamento delle medesime, mediante una opportuna attività di eterointegrazione, si osserva in particolare quanto segue.

Per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente della Regione n. 32 del 12 agosto 2020, resta fermo l'obbligo di osservare la quarantena al rientro in Sicilia e, a conclusione del suddetto periodo di quattordici giorni di isolamento obbligatorio, quello di effettuare - conformemente a quanto disposto all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 - il test molecolare o antigenico.

Per quanto riguarda invece i soggetti di cui all'art. 2 della medesima ordinanza, si chiarisce, in espressa sostituzione del comma 2 della suddetta disposizione, che gli stessi soggiacciono anche alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1 lett. b) dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, che prevede, tra l'altro, *“obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora”*.

Quanto sopra, sempre che gli stessi soggetti non abbiano precedentemente assolto all'effettuazione del test nei territori di provenienza nelle 72 ore antecedenti, e di ciò esibiscano idonea attestazione, giusta la previsione di cui all'art. 1, co. 1 lett. a) della medesima ordinanza ministeriale.

Restano fermi per detta categoria gli obblighi di registrazione (e conseguente monitoraggio e presa in carico da parte delle USCAT) alla piattaforma siciliasicura.com, siccome già previsti dalle ordinanze del Presidente della Regione n. 24 del 6 giugno 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020.

Ulteriormente, si precisa che l'obbligo di effettuare il test molecolare o antigenico si estende a tutte le categorie di soggetti contemplate dall'ordinanza del Presidente della Regione n. 32 del 12 agosto 2020 e, vieppiù, a coloro che giungano in Sicilia dalla Croazia, laddove tutti costoro abbiano fatto ingresso in Sicilia fino a quattordici giorni antecedenti alla data di entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.

Infine, ad ulteriore e definitivo chiarimento, si rappresenta che i controlli sanitari sui passeggeri in arrivo nei porti e negli aeroporti permangono nella competenza statale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima e aerea e di frontiera (Usmaf), che dovranno provvedere ad organizzare adeguati servizi.

Le Aziende Sanitaria Provinciali, di concerto con le autorità competenti, individuano apposite aree dedicate presso porti, aeroporti o altri luoghi di confine per l'esecuzione dei tamponi e dei controlli sanitari nei termini previsti dalle citate Ordinanze.

Per quanto sopra esposto e nella funzione di organo tutorio e nell'esercizio di attività di controllo e vigilanza da parte di questo Assessorato, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alle attività di prevenzione durante il periodo emergenziale, si invitano le Aziende in indirizzo a dare immediata e puntuale applicazione a quanto chiarito con la presente circolare.

F.to
Il Dirigente Generale del D.A.S.O.E.
Dott.ssa Letizia Di Liberti

F.to
L'Assessore
Avv. Ruggero Razza